

Indicatore di tempestività dei pagamenti - anno 2023

4° Trimestre (1.10.2023 – 31.12.2023)

L'indicatore di tempestività dei pagamenti per transazioni commerciali della Regione Basilicata è stato calcolato secondo le indicazioni del D.P.C.M. 22 settembre 2014, pubblicato in G.U. Serie generale 265 del 14/11/2014, come chiarite dalla Circolare n.22 del 22 luglio 2015 della Ragioneria Generale dello Stato.

Gli indicatori trimestrali sono riportati nella tabella che segue:

Indicatore trimestrale tempi di pagamento I trimestre anno 2023	Indicatore trimestrale tempi di pagamento II trimestre anno 2023	Indicatore trimestrale tempi di pagamento III trimestre anno 2023	Indicatore trimestrale tempi di pagamento IV trimestre anno 2023
25,83	- 4,58	19,12	6,12

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti – anno 2023

L'indicatori annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno **2023** è stato calcolato con il metodo della media ponderata, secondo le disposizioni dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 che considera, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, la somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento, e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Nel calcolo dei tempi medi di pagamento ci si è attenuti alle seguenti definizioni:

- “giorni effettivi”: tutti i giorni di calendario, compresi i festivi;
- “data di pagamento”: la data del mandato/ordinativo di pagamento;
- “data di scadenza”: i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

I tempi medi di pagamento relativi alle transazioni commerciali sono stati quantificati in giorni: 13,66.

In riferimento alla Gestione Sanitaria Accentrata del SSR si specifica che la Regione Basilicata anche per il **2023** ha esercitato la scelta di non gestire direttamente una quota del finanziamento del SSR ai sensi del c.1, art. 23, D. Lgs. 118/2011 e, pertanto, provvede al solo consolidamento dei conti degli enti del SSR.